

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/CDN **(2007/2008)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 22 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:

“”

(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO CESARE RUSCONI (nella qualità di legale rappresentante Olbia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' OLBIA CALCIO Srl (nota n. 3514/677pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)

Il Procuratore Federale ha deferito alla CDN Rusconi Franco Cesare e la Olbia Calcio s.r.l. per rispondere il primo, nella qualità di Presidente della società deferita della violazione prevista e punita dall'art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all'allegato B) paragrafo IV) lettera A) ultima parte del C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2007 entro il termine del 31 ottobre 2007, fissato dalle disposizioni federali di cui al C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007; inoltre della violazione dell'art. 1 comma 1, del C.G.S. per aver attestato in maniera non veritiera l'avvenuto pagamento al 31 ottobre 2007. La Olbia Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, per le condotte di cui al punto A del suo Presidente.

I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali contestano la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e chiedono il proscioglimento. In via subordinata chiedono che venga applicata la sola sanzione dell'ammenda o, in via gradata, quella di un punto di penalizzazione.

Nella riunione del 22/4/08 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'applicazione ai deferiti della sanzione dell'inibizione per mesi sei per il Rusconi e della penalizzazione di due punti in classifica per la Olbia Calcio. Il difensore dei deferiti si è riportato alle note depositate ed in via ulteriormente gradata ha chiesto che la penalizzazione per la soc. Olbia venisse scontata nella prossima stagione sportiva.

Il procedimento trae origine dalla nota con la quale la Co.Vi.So.C. comunicava di aver rilevato l'omesso versamento da parte della Olbia Calcio s.r.l. delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti per il mese di giugno 2007 entro il termine del 31 ottobre 2007, stabilito dall'allegato B) paragrafo IV) lettera A9 ultima parte del C.U. n. 6/a del 3 maggio 2007. Il pagamento è avvenuto soltanto in data 15 novembre 2007, secondo quanto documentato dalla stessa società. Ciò si pone in contrasto con la dichiarazione resa alla Co.Vi.So.C. in data 31/10/07 dal Rusconi, con la quale, contrariamente al vero, si attestava l'avvenuto versamento.

Le disquisizioni sull'astratta equità della norma contenute nelle note difensive non sono di competenza di questa Commissione che deve limitarsi a verificarne l'avvenuta violazione e, in caso affermativo, ad applicare le sanzioni previste.

L'omesso versamento negli specifici termini fissati dalle disposizioni federali (il 31 ottobre

2007) di ritenute IRPEF afferenti al mese di giugno 2007, ossia di mensilità non considerata ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente. Tale norma, contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, ha un contenuto che non si presta ad equivoco alcuno e fa espresso riferimento alle ritenute IRPEF, che peraltro sono quella parte degli emolumenti che il datore di lavoro trattiene quale sostituto d'imposta.

Detta violazione è ascrivibile al legale rappresentante dell'Olbia Calcio, sig. Rusconi, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con la società.

Inoltre il Rusconi ha falsamente attestato la regolarità dei pagamenti incorrendo nella violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.

Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. non solo per l'illecito amministrativo ma anche per la violazione dell'art.1 comma 1 CGS. Per tale violazione deve essere inflitta alla Olbia calcio un'ulteriore sanzione

Sanzioni congrue per le violazioni così come accertate sono quella di mesi sei per il Rusconi e della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre che dell'ammenda di Euro 500,00 per l'Olbia Calcio. Infatti non può essere accolta l'istanza di differire alla prossima stagione sportiva la penalizzazione in quanto ai sensi dell'art. 18 comma g CGS tale possibilità è prevista solo nel caso in cui la penalizzazione si appalesi inefficace ove scontata nella stagione in corso.

P.Q.M.

infligge a Rusconi Franco Cesare la sanzione dell'inibizione per mesi sei e alla soc. Olbia Calcio quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre che dell'ammenda di Euro 500,00 .

(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMBERTO MAGGINI (nella qualità di legale rappresentante AS Viterbese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' AS VITERBESE CALCIO Srl (nota n. 3513/678pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto in data 13 marzo 2008 dal Procuratore Federale nei confronti:
-del sig. Lamberto Maggini, legale rappresentante della AS Viterbese Calcio srl, per violazione dell'art.10, comma 3, seconda parte CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio 2007 per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità dei mesi di maggio e giugno 2007 ;

- della Viterbese Calcio srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3, seconda parte, CGS

Ascoltato il sig. Lamberto Maggini, in proprio e nella qualità, ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con l'irrogazione delle sanzioni della penalizzazione di 2 punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società e della inibizione per mesi sei per il sig. Lamberto Maggini

Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito della nota con la quale la Segreteria della Co.vi.so.c. ha comunicato l'omesso versamento da parte della Viterbese Calcio delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per il mese di maggio e giugno 2007;

Valutato che il sig. Maggini ha personalmente riconosciuto le violazioni contestate alla Società giustificandole con una difficile situazione societaria e con il passaggio del pacchetto azionario dalla vecchia alla attuale proprietà
Ritenuto di dover apprezzare il comportamento collaborativo tenuto in giudizio dal sig. Lamberto Maggini

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Lamberto Maggini e della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Viterbese Calcio Srl

(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO PITTELLI (nella qualità di legale rappresentante FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA' FC CATANZARO SpA (nota n. 3515/676pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto in data 13 marzo 2008 dal Procuratore Federale nei confronti:
-del sig. Giancarlo Pittelli, legale rappresentante del FC Catanzaro SpA , per violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio 2007 per il mancato pagamento dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità del mese di giugno 2007 e per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al pagamento entro il 31 ottobre 2007;

- del FC Catanzaro spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3, seconda parte, CGS

Esaminata la memoria 17 aprile 2008 depositata in atti dalla difesa dei deferiti

Ascoltato i difensori del sig. Giancarlo Pittelli e del FC Catanzaro ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con l'irrogazione delle sanzioni della penalizzazione di 2 punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società e della inibizione per mesi sei per il sig. Giancarlo Pittelli;

Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito della comunicazione con cui la Segreteria della Co.vi.so.c. ha rilevato l'omesso versamento da parte del FC Catanzaro dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per il mese di giugno 2007 ed anche per i contenuti della dichiarazione non veritiera datata 31 ottobre 2007 trasmessa dalla Società alla Co.vi.so.c. attestante il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti (per i mesi di maggio e giugno 2007) a tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente,

Tenuto conto della documentazione in atti proveniente dall'ENPALS che attesta la interruzione del pagamento rateale dei debiti pregressi nel mese di giugno 2007 con conseguente decadenza dal beneficio rateale accordato in caso di mancato adempimento entro i 30 giorni successivi;

Accertato che in pari data (31 ottobre 2007) il FC Catanzaro ha comunicato alla Co.vi.so.c. di non essere in grado di pagare i contributi ENPALS maturati sugli emolumenti del mese di giugno ma di avere comunque intenzione di adempiere al più presto;

Ritenuto che tale ultima comunicazione non può escludere la responsabilità del FC Catanzaro e del suo legale rappresentante sig. Giancarlo Pittelli che, peraltro, nella stessa memoria difensiva confessano il proprio inadempimento;

Valutato che, al contrario di quanto assunto dalla difesa dei deferiti, non rientra nella disponibilità di questa Commissione applicare altra norma che non abbia riferimento al deferimento intervenuto (solo perchè più favorevole agli stessi) considerato che la presente fattispecie risulta espressamente regolata da norma vigente del Codice di Giustizia Sportiva;

Considerato che il sig. Giancarlo Pittelli deve essere ritenuto non solo responsabile per la violazione dell'art.10, comma 3 seconda parte CGS ma anche per la violazione dell'art.1, comma1, per aver sottoscritto il documento trasmesso alla Co.vi.so.c. in data 31 ottobre 2007

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) ed un'ammenda di euro 500,00 al sig. Giancarlo Pittelli e della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva al FC Catanzaro SpA.

(226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MARCHINI (Presidente e legale rappresentante US Castelnuovo Garfagnana Srl) E DELLA SOCIETA' US CASTELNUOVO GARFAGNANA Srl (nota n. 3512/674pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)

Il Procuratore Federale ha deferito alla C.D.N. Marchini Mauro e la U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l. per rispondere il Marchini Mauro, all'epoca dei fatti Presidente della società deferita, della violazione prevista e punita dall'art. 10 comma 3 seconda parte e comma 4 C.G.S. vigente, in relazione all'allegato B) paragrafo IV) lettera A) ultima parte del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento dei contributi ENPALS afferenti agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2007 e dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver dichiarato in maniera non veritiera di aver provveduto al versamento di quanto innanzi nei termini stabiliti; la U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G.S. per la condotta del Suo Presidente.

La società deferita ha presentato note difensive con le quali contesta la fondatezza dell'ipotesi accusatoria e chiede il proscioglimento.

Nella riunione del 22/4/08 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'applicazione ai deferiti della sanzione di mesi sei di inibizione per il Marchini e della penalizzazione di due punti in classifica per la soc. U.S. Castelnuovo Garfagnana.

Il difensore della società deferita si è riportato alle note difensive ed ha depositato attestazione rilasciata dall'ENPALS.

Dalla documentazione allegata alla dichiarazione presentata alla Co.Vi.So.C per ottenere l'iscrizione al campionato di serie C della stagione 2007-2008 (tre modelli F24 relativi al pagamento delle somme di € 4.132,50, € 4.108,11 ed € 4.108,11 alle rispettive scadenze del 31 luglio 2007, 26 settembre 2007 e 15 ottobre 2007) emerge che la U.S. Castenuovo s.r.l. alla data del 31/10/2007 aveva provveduto al pagamento soltanto di 3 delle quattro rate di cui al piano di rateizzazione concordato con la Direzione della Sede compartimentale di Firenze dell'ENPALS. Tale piano prevedeva espressamente, in caso di omissioni o ritardi nei pagamenti, la decadenza dal beneficio della rateazione, cosicché

come osservato dalla Co.Vi.So.C. non può ritenersi corrisposto il pagamento dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti del mese di maggio 2007 compresi nel periodo rateizzato (che riguardava appunto il periodo 1 agosto 2006-31 maggio 2007). Infatti per conservare il beneficio della rateazione – che avrebbe consentito di ritenere assolto l'obbligo di versamento dei contributi – l'U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l. avrebbe dovuto effettuare sino al 31 ottobre 2007, quattro versamenti, con scadenze al 31 luglio 2007, 31 agosto 2007, 30 settembre 2007, 31 ottobre 2007. Non ha alcuna rilevanza ai fini della normativa sportiva una successiva regolarizzazione del debito contributivo. Infatti la norma contestata impone alle società iscritte ai Campionati di versare quanto dovuto nel rispetto dei termini previsti. La violazione si realizza nel momento in cui vengono omessi i pagamenti nei termini previsti a prescindere dalla successiva regolarizzazione.

Non c'è dubbio che l'omesso versamento dei contributi ENPALS relativi alla mensilità di maggio 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S.;

Detta violazione è ascrivibile al legale rappresentante della U.S. Castelnuovo Garfagnana s.r.l., Marchini Mauro, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con la società.

Inoltre il Marchini ha falsamente attestato la regolarità dei pagamenti incorrendo nella violazione dell'art. 1 comma 1 CGS.

Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della società, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. . non solo per l'illecito amministrativo ma anche per la violazione dell'art.1 comma 1 CGS. Per tale violazione deve essere inflitta alla U.S. Castelnuovo Garfagnana un'ulteriore sanzione.

Sanzione congrua per le violazioni così come accertate è quella di mesi sei di inibizione per il Marchini e della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 500,00 per la U.S. Castelnuovo Garfagnana

P.Q.M.

Infligge a Marchini Mauro la sanzione di mesi sei di inibizione e alla soc. U.S. Castelnuovo Garfagnana quella della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 500,00

(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROMANO MALAVOLTA (nella qualità di legale rappresentante Teramo Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' TERAMO CALCIO SpA (nota n. 3536/675pf07-08/SP/ma del 14.3.2008)

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto in data 14 marzo 2008 dal Procuratore Federale nei confronti:
-del sig. Romano Malavolta, legale rappresentante del Teramo Calcio spa, per violazione dell'art.10, comma 3, seconda parte CGS, in relazione a quanto previsto dal C.U. del Consiglio federale n.6/A del 3 maggio 2007 per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi ai pagamenti dovuti per le mensilità dei mesi di maggio e giugno 2007 ;

- del Teramo Calcio spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4, comma 1 e 10, comma 3, seconda parte, CGS

Esaminata la memoria difensiva depositata in giudizio dal legale del Teramo Calcio e del sig. Malavolta

Ascoltati il legale del Teramo Calcio e del sig. Romano Malavolta ed il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti con l'irrogazione delle sanzioni della penalizzazione di 2 punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società e della inibizione per mesi sei per il sig. Romano Malavolta

Rilevato che il deferimento è stato disposto a seguito della nota con la quale la Segreteria della Co.vi.so.c. ha comunicato l'omesso versamento da parte del Teramo Calcio delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per 1 mese di maggio e giugno 2007; risultato confermato nel corso del giudizio

Rigettata l'eccezione preliminare di inapplicabilità sanzionatoria della normativa richiamata nell'atto di deferimento visto che l'attuale Codice di Giustizia Sportiva fa espresso riferimento alla fattispecie in esame prevedendone le relative sanzioni

Rigettata ogni ulteriore eccezione e/o considerazione formulate in ordine alla particolare afflittività delle norme vigenti, valutazioni che non competono a questo Organo giudicante

Ritenuti non pertinenti i riferimenti giurisprudenziali menzionati dalla difesa dei deferiti

Accertate le violazioni poste in essere dai soggetti deferiti

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Romano Malavolta e della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva al Teramo Calcio SpA

(232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO MAROSO (nella qualità di Presidente, Amministratore unico e legale rappresentante AS Varese 1910 Srl) E DELLA SOCIETA' AS VARESE 1910 Srl (nota n. 3608/693pf07-08/SP/ma del 18.3.2008)

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Maroso Pietro, nella qualità di Presidente e la A.S. Varese 1910 s.r.l., per rispondere il primo della violazione prevista e punita dall'art. 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, in relazione all'allegato B) paragrafo IV) lettera A) punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF relativamente alla mensilità di giugno 2007 e per avere mendacemente attestato il versamento della detta ritenuta IRPEF; la A.S. Varese 1910 s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 10 comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, per le condotte ascrivibili al proprio legale rappresentante.

I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali contestano l'ipotesi accusatoria e chiedono il proscioglimento.

Nella riunione del 21/4/08 il rappresentante della Procura ha chiesto l'inibizione di mesi sei per il Maroso e la penalizzazione di due punti in classifica per il Varese.

Il difensore dei deferiti si è riportato alle note depositate ed ha prodotto copia della ricevuta di avvenuta presentazione in via telematica del modello Unico 2007 dal quale si evince il tempestivo invio del medesimo e la legittima sussistenza del credito IRES compensabile con altri tributi e/o contributi.

Il procedimento trae origine dalla nota con la quale la COVISOC ha comunicato di avere riscontrato che la soc. A.S. Varese 1910 s.r.l. non aveva adempiuto, entro il termine del 31 ottobre 2007, al pagamento delle ritenute IRPEF, così come prescritto dal Comunicato Ufficiale del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, all. B) paragrafo IV) lettera A punto 2. Inoltre

risulta depositata in data 25 ottobre 2007 presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal Maroso, con la quale si attestava l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti di maggio e giugno 2007.

All'esito del dibattimento e' risultato invece che i deferiti hanno legittimamente operato la compensazione del credito IRES risultante dal Modello Unico 2007 con il debito d'imposta contestato. Come è noto la normativa fiscale prevede la compensazione come ordinario metodo di pagamento dei tributi dovuti. Pertanto il Varese aveva effettivamente adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale e la relativa dichiarazione resa alla COVISOC deve ritenersi sostanzialmente veridica.

P.Q.M.

proscioglie i deferiti dagli addebiti.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Riccardo Andriani, dall'avv. Arturo Perugini, Componenti, dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 22 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:

**(240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO DI GIACOMO (all'epoca dei fatti vice Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA), LUIGI GRAMEZI (all'epoca dei fatti segretario generale e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3772/673pf07-08/SP/ma del 27.3.2008)**

Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate dai soggetti deferiti;

ascoltata la Procura Federale ed i deferiti;

OSSERVA

Con atto del 27.3.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Claudio Di Giacomo, già Vice Presidente, ed il Sig. Luigi Gramenzi, già Segretario Generale, nella qualità di legali rappresentanti della Pescara Calcio SpA all'epoca degli addebiti nonché la stessa Pescara Calcio SpA per le violazioni di cui in epigrafe, per l'omesso pagamento, entro il termine del 30 settembre 2007, degli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2007 e comunque per non aver adempiuto agli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti.

Alla riunione del 22.4.2008, la Società Martina, vantandosi portatrice di interessi ex art. 47, co. 7, CGS, ha chiesto di partecipare al giudizio. Tale istanza, alla quale i deferiti e la Procura Federale si sono opposti, sostenendo, altresì, la necessità che venisse notificata alle parti, è stata dichiarata inammissibile. Difatti, posto che l'art. 47, co. 7, CGS non onera il terzo di altro adempimento che di quello di formalizzare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento, lo stesso, richiamando espressamente l'art. 33, co. 3, CGS, limita detta partecipazione ai soli procedimenti per illecito sportivo, conseguentemente escludendo quelli in materia gestionale ed economica.

Sulla ulteriore eccezione, qualificata pregiudiziale dalla difesa del Sig. Gramenzi, di improcedibilità del deferimento a carico dello stesso, per non avere questi rivestito ruoli di legale rappresentanza della Società, questa Commissione ha rinviato la decisione all'esito del giudizio, trattandosi di questione determinante la necessità di entrare nel merito della vicenda.

Superata la fase preliminare, le parti hanno illustrato le rispettive tesi e formulato le proprie conclusioni. La Procura Federale ha quindi richiesto infliggersi alla Società la penalizzazione di punti due (2) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ed ai deferiti l'inibizione per mesi 6 (sei), ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti hanno invece insistito per il proscioglimento o in subordine per l'applicazione del minimo edittale, all'infuori della difesa del Sig. Gramenzi che ha mantenuto ferma l'eccezione di improcedibilità.

Il deferimento è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini qui di seguito precisati.

La circostanza che l'istituto di credito abbia provveduto tardivamente al pagamento degli importi, ancorché in presenza di ordine di bonifico impartito tempestivamente dalla Società, non esime la deferita dalle responsabilità su di sé gravanti, perlomeno in termini di *culpa in vigilando*. Le conseguenze del fatto illecito dell'incaricato, per principi giuridici consolidati, ricadono sul titolare dell'interesse che ad esso si è affidato il quale, come già chiarito, ha omesso di esercitare il necessario controllo sino al definitivo, ed ovviamente puntuale, esito della procedura di pagamento.

Tra l'altro, è bene ricordare che la norma di cui al CU impone alla Società di corrispondere effettivamente le somme di che trattasi e di fornire la prova di tale corresponsione, entro un termine la cui natura perentoria è indiscutibile. Dai documenti risulta, invece, che tali formalità siano rimaste inosservate, in quanto l'ordine di bonifico costituisce, tutt'al più, manifestazione della volontà di adempiere ma non sicuramente adempimento.

La circostanza che il pagamento sia stato effettuato con valuta antecedente rispetto al termine predetto è irrilevante, trattandosi di disposizione contabile unilateralmente predisposta inidonea a superare il dato oggettivo, e temporale, della tardiva corresponsione degli importi.

Parimenti ininfluyente, ai fini del decidere, è la rinuncia dei tesserati alla vertenza economica già promossa innanzi al Collegio arbitrale – Lega Professionisti Serie C. Tale circostanza, che scaturisce dall'esercizio di diritti soggettivi individuali, non prevale, escludendolo, sull'interesse delle Istituzioni al rispetto della normativa federale che, nel caso di specie, è stata violata.

Né, infine, può essere accolta la richiesta di proscioglimento dei deferiti sulla base del mero richiamo di precedente decisione resa dalla CDN che, per consolidata giurisprudenza, non è vincolante per l'Organo di Giustizia successivamente adito.

Per tali motivi il deferimento dovrà essere accolto nei confronti della Società e del Sig. Di Giacomo, legale rappresentate all'epoca dei fatti, ma non del Sig. Gramenzi.

Risulta documentalmente che lo stesso, all'epoca dei fatti, rivestisse la qualità di Segretario Generale della deferita con delega di firma per l'ordinaria amministrazione sino alla concorrenza di € 30.000,00. Tale ruolo, che comunque non avrebbe consentito al Gramenzi di dare disposizioni di pagamento per l'importo di € 575.337,64 di cui all'ordine di bonifico, non assume di certo la rilevanza rappresentativa esterna richiesta dalle norme federali e non può discendere dalla mera comunicazione del 28.9.2007. Tra l'altro, nel verbale del CdA del 24.8.2007, risulta in maniera chiara che l'incarico di rappresentanza in Lega fosse stato conferito al solo Di Giacomo.

Per tali motivi il deferimento, sul punto, dovrà essere respinto.

Prima di passare alla quantificazione delle sanzioni, è opportuno effettuare una breve premessa. La responsabilità dei deferiti per i fatti di che trattasi trova specifica previsione



normativa negli artt. 8, co. 5 e 10, ed 1, co. 5 (al quale il co. 10 rimanda), C.G.S. - aventi natura precettiva e sanzionatoria - che individuano la concorrente responsabilità della Società e dei soggetti cui è riconducibile il controllo della stessa nella violazione delle norme federali, ponendosi, quindi, in rapporto di specialità con l'art. 4, co. 1, C.G.S..

Pertanto, la circostanza che nell'atto di deferimento siano richiamate entrambe le norme, la generale e le speciali, se da un lato comporta l'inapplicabilità della prima ricorrendo le seconde, dall'altro non esclude che il comportamento sia stato correttamente descritto nell'atto di deferimento e possa essere sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero l'art. 8, co. 5 e 10, C.G.S..

Relativamente alle sanzioni, questa Commissione rileva che la normativa di che trattasi impone ai tesserati, entro il termine previsto, di provvedere tempestivamente al pagamento degli emolumenti (art. 10, co. 3, CGS) e di assolvere all'obbligo di comunicazione (art. 8, co. 5, CGS), la cui violazione, pertanto, determina l'applicazione delle sanzioni in essa previste, consistenti nella penalizzazione di punti in classifica (art. 10, co. 3, CGS) e nell'ammenda ai danni della Società (art. 8, co. 5, CGS), e nella inibizione ai danni del legale rappresentante (art. 8, co. 10, CGS).

P.Q.M.

Infligge alla Società Pescara Calcio SpA la penalizzazione di due (2) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l'ammenda di € 500,00 ed al Sig. Claudio Di Giacomo la inibizione per mesi sei (6). Proscioglie il Sig. Luigi Gramenzi.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti, dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 22 aprile 2008 e ha assunto la seguente decisione:

(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Sassari Torres Srl) E DELLA SASSARI TORRES Srl (nota n. 3606/692pf07-08/SP/ma del 18.3.2008)

Il procedimento

Con provvedimento del 18.3.2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Antonio MASCIA, nella qualità di Presidente della Soc. SASSARI TORRES, per violazione dell' art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile *ratione temporis* (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all'allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile *ratione temporis* (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all'allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 e della violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile *ratione temporis* (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all'allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, nonché la Soc. SASSARI TORRES per violazione art. 2, comma 4 e 7 comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si osserva:

- in merito alla prima violazione di cui all'atto di deferimento, l'insussistenza e l'infondatezza della contestazione della Procura Federale in ordine al mancato versamento, entro il termine del 30 giugno 2007, dei contributi ENPALS per gli emolumenti sino a tutto il mese di aprile 2007, essendo lo stesso avvenuto mediante modello F24 quietanzato dal Banco di Sardegna s.p.a. in data 25 giugno 2007, con conseguente limitazione della condotta inadempiente alle sole ritenute IRPEF. Per queste ultime, tuttavia, non sarebbe contestabile alcuna condotta inadempiente non essendo intervenuta alcuna falsificazione dei documenti contabili ed amministrativi finalizzata all'indebita iscrizione al campionato di competenza. Pertanto, la violazione da contestare non sarebbe quella di cui all'art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., bensì quella dell'art. 7, comma 3 *bis* del preesistente C.G.S. sanzionato con la penalizzazione di un punto in classifica per l'unico inadempimento accertato. In via subordinata, la difesa auspica il contenimento della sanzione entro i limiti sanciti dalla giurisprudenza in materia, ossia la penalizzazione di 4 punti in classifica;
- in merito alla seconda violazione di cui all'atto di deferimento che, anche in tal caso, l'inadempienza contestata dovrebbe essere limitata alle sole ritenute IRPEF, piuttosto che anche a quelle ENPALS, e che nella fattispecie in esame dovrebbe essere applicata la normativa più favorevole ai deferiti, ossia quella di cui all'art. 8, commi 5 e 10 del C.G.S., con conseguente sanzione da contenersi per la società all'ammenda, ovvero, in via gradata, alla penalizzazione di un punto in classifica, sulla base anche degli autorevoli precedenti giurisprudenziali adottati in casi analoghi.

In conseguenza, si chiede:

- a) in merito alla prima violazione di cui all'atto di deferimento: in via principale applicare al caso di specie la disposizione di cui all'art. 7, comma 3 *bis* del previgente C.G.S., in relazione all'allegato B), paragrafo III, lettera B), n. 4 del C.U. F.I.G.C. n. 6/A del 3 maggio 2007, e, per l'effetto, irrogare alla SASSARI TORRES 1903 s.r.l. una penalizzazione non superiore ad un punto; in subordine, qualora dovesse inopinatamente configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 3, del preesistente C.G.S., comminare alla Società medesima una penalizzazione non superiore a quattro punti, così come sancito dalla costante ed univoca giurisprudenza in materia;
- b) in ordine alla seconda contestazione di cui all'atto di deferimento: in via principale, applicare le disposizioni (più favorevoli al Sodalizio deferito) di cui all'art. 8, comma 5 dell'attuale C.G.S. e, pertanto, infliggere alla SASSARI TORRES 1903 s.r.l. la sanzione dell'ammenda; in via gradata, statuire a carico della società sarda la penalizzazione di un punto in classifica.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto, previa unificazione delle contestazioni sotto il vincolo della continuazione, la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di un anno per il MASCIA e quella della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza e dell'ammenda di € 10.000,00 per la soc. SASSARI TORRES.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile.

Dagli atti ufficiali risulta:

A) che con nota n. 93.04/GC/CC del 17 gennaio 2008, la CO.VI.SOC. rilevava:

a) che la SASSARI TORRES 1903 s.r.l. aveva depositato in data 29 giugno 2007 presso la CO.VI.SO.C. una dichiarazione con la quale si attestava il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti fino al mese di aprile 2007 compreso, così come prescritto dal C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, allegato B), paragrafo III), lettera B), punto 4), correlata dai seguenti documenti: modelli F24 e conseguenti attestazioni di avvenuta trasmissione telematica, relativi al versamento delle ritenute IRPEF delle mensilità da settembre 2006 – aprile 2007; attestazione di avvenuta trasmissione telematica, relativa al versamento a titolo di pregiudiziale per l'ottenimento della suddetta rateazione ENPALS;

b) che in sede di verifica ispettiva era stato riscontrato che la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuto per l'ammissione al campionato di competenza 2007 – 2008 era mendace; in particolare gli ispettori avevano riscontrato che la società non aveva provveduto, a partire dal mese di ottobre 2006, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS sugli emolumenti pagati. Infatti, il Collegio Sindacale nelle verifiche effettuate aveva rilevato: a) in data 23 giugno 2007 il mancato delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS fino al mese di aprile 2007; b) in data 29 giugno 2007 aveva preso atto della documentazione predisposta dalla società relativamente al pagamento delle ritenute e contributi previdenziali, con conseguente decisione di sottoscrivere la dichiarazione inviata a questa segreteria per l'ammissione al campionato 2007 – 2008; c) in data 25 luglio 2007 aveva riscontrato, con riferimento alla dichiarazione inviata alla CO.VI.SO.C. in data 29 giugno 2007, il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dovuti al 30 aprile 2007, non risultando addebitati presso la banca di appoggio i modelli F24 indicati ed allegati alla stessa dichiarazione;

c) che con riferimento alla rateizzazione dei contributi previdenziali, la società, non avendo provveduto al versamento a titolo di pregiudiziale ed ai successivi ratei previsti dal piano di ammortamento era decaduta dal beneficio della rateizzazione stessa, come comunicato dall'ENPALS – sede compartimentale di Cagliari - con nota del 29 novembre 2007;

d) che la società aveva ottenuto l'ammissione al campionato di competenza 2007 – 2008 producendo la dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti non veridica.

B) che con nota n. 94/04/GC del 17 gennaio 2008, la CO.VI.SO.C. rilevava:

a) che la S.S. SASSARI TORRES s.r.l. non aveva adempiuto, entro il termine del 31 ottobre 2007, al pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, così come prescritto dal Comunicato Ufficiale del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, all. B), paragrafo IV), lettera A, punto 2;

b) aveva depositato in data 31 ottobre 2007 presso la CO.VI.SO.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attestava il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti di maggio e giugno 2007 corredata dai modelli F24: ma che la stessa dichiarazione dalla visita ispettiva effettuata in data 19 dicembre 2007 era mendace non avendo la società provveduto, in realtà al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dei mesi di maggio e giugno 2007;

c) il Collegio Sindacale della società stessa, nel verbale del 6 novembre aveva rilevato il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS dei mesi di maggio e giugno 2007, non avendo acquisito definitivamente l'addebito in contrasto con la non veridica dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Le condotte sopra descritte integrano le violazioni contestate.

Invero, per quanto riguarda la condotta sub A), relativamente alla non veridicità della dichiarazione e comunque della effettiva situazione di non regolarità fiscale e contributiva, integra una falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche di requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza, e quindi la falsificazione prevista e sanzionata dall'art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., applicabile *ratione temporis* (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente).

Per quanto riguarda la condotta sub B), l'omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 10, comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, applicabile *ratione temporis* (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente).

Inaccoglibili in quanto infondati si appalesano, poi, gli assunti difensivi.

È indubbio che le condotte contestate rientrano nell'alveo della norma indicata nell'atto di deferimento, ossia l'art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionare qualsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti per l'iscrizione al campionato, per cui il termine falsificazione deve intendersi in senso ampio, al di là dell'alterazione e/o contraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi, all'obiettivo che con tale contenuto si intende perseguire.

Senonché è proprio attraverso una documentazione non rispondente al vero, per come accertato dalla CO.VI.SO.C. – i cui rilievi per questa Commissione configurano fonte di prova privilegiata – che la società ha potuto ottenere l'iscrizione al campionato di competenza.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del MASCIA, quale Presidente e rappresentante legale della Società, alla quale segue quella diretta dalla Società stessa.

Sanzioni eque, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi a Antonio MASCIA e quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso alla Soc. SASSARI TORRES.

(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DI STANISLAO (nella qualità di Presidente e legale rappresentante SS Lanciano Srl all'epoca dei fatti) E DELLA SOCIETA' SS LANCIANO Srl (nota n. 3511/672pf07-08/SP/ma del 13.3.2008)

Il procedimento

Con provvedimento del 13.3.2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Paolo DI STANISLAO, nella qualità di Presidente della Soc. S.S. LANCIANO, per violazione dell' art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile *ratione temporis* (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all'allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, violazione art. 7 commi 3 e 7 del previgente C.G.S. applicabile *ratione temporis* (art. 8, commi 4 e 10 C.G.S. vigente) in relazione all'allegato (B), paragrafo III, lettera B n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007 e della violazione dell'art. 10, comma 3, seconda parte C.G.S. vigente applicabile *ratione temporis* (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente) in relazione all'allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007, nonché la S.S. LANCIANO per violazione art. 2, comma 4 e 7

comma 3 del C.G.S. previgente (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente), dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si osserva:

- in merito alla prima violazione di cui all'atto di deferimento, l'insussistenza di alcuna condotta inadempiente non essendo intervenuta alcuna falsificazione dei documenti contabili ed amministrativi finalizzata all'indebita iscrizione al campionato di competenza. Pertanto, la violazione da contestare non sarebbe quella di cui all'art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., bensì quella dell'art. 7, comma 3 *bis* del preesistente C.G.S. sanzionato con la penalizzazione di un punto in classifica per l'unico inadempimento accertato. In via subordinata, la difesa auspica il contenimento della sanzione entro i limiti sanciti dalla giurisprudenza in materia, ossia la penalizzazione di 4 punti in classifica;
- in merito alla seconda violazione di cui all'atto di deferimento che, anche in tal caso, nella fattispecie in esame dovrebbe essere applicata la normativa più favorevole ai deferiti, ossia quella di cui all'art. 8, commi 5 e 10 del C.G.S., con conseguente sanzione da contenersi per la società all'ammenda, ovvero, in via graduata, alla penalizzazione di un punto in classifica, sulla base anche degli autorevoli precedenti giurisprudenziali adottati in casi analoghi.

In conseguenza, si chiede:

- c) in merito alla prima violazione di cui all'atto di deferimento: in via principale applicare al caso di specie la disposizione di cui all'art. 7, comma 3 *bis* del previgente C.G.S., in relazione all'allegato B), paragrafo III, lettera B), n. 4 del C.U. F.I.G.C. n. 6/A del 3 maggio 2007, e, per l'effetto, irrogare alla S.S. LANCIANO s.r.l. una penalizzazione non superiore a due punti; in subordine, qualora dovesse inopinatamente configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 3, del preesistente C.G.S., comminare alla Società medesima una penalizzazione non superiore a quattro punti, così come sancito dalla costante ed univoca giurisprudenza in materia;
- d) in ordine alla seconda contestazione di cui all'atto di deferimento: in via principale, applicare le disposizioni (più favorevoli al Sodalizio deferito) di cui all'art. 8, comma 5 dell'attuale C.G.S. e, pertanto, infliggere alla S.S. LANCIANO s.r.l. la sanzione dell'ammenda; in via graduata, statuire a carico della società sarda la penalizzazione di un punto in classifica.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione di un anno per il DI STANISLAO e quella della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza e dell'ammenda di € 10.000,00 per la soc. S.S. LANCIANO.

È comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate. È altresì comparso il Dott. Giovanni Carlo TRINETTI, nella qualità di curatore del Fallimento della Società Sportiva LANCIANO s.r.l., dichiarato nelle more del giudizio in data 8 aprile 2008 dal Tribunale di Lanciano.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile.

Dagli atti ufficiali risulta che con nota n. 32.04/GC/CC del 17 gennaio 2008, la CO.VI.SO.C. rilevava:

- a) l'omesso versamento da parte della S.S. LANCIANO s.r.l. (m.f. 70449) delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti sino al mese di aprile 2007 compreso, nonché l'omesso versamento della quota dei contributi ENPALS a carico dei lavoratori per la somma pari a € 69.369,45 con conseguente decadenza, dichiarata dall'ENPALS con nota del 16 novembre 2007, dal beneficio della rateazione accordato con nota del 26 giugno 2007, con conseguente indebita ammissione al campionato di competenza per la stagione sportiva 2007/2008 (serie C1, girone B), sulla base della non veridica dichiarazione resa dal legale rappresentante Signor Paolo DI STANISLAO ai sensi dell'allegato B) paragrafo III lettera B) n. 4) del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007;
- b) l'omesso versamento da parte della S.S. LANCIANO s.r.l. (m.f. 70449) delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relative agli emolumenti dovuti per i mesi di maggio e giugno 2007, in contrasto con la non veridica dichiarazione resa dal legale rappresentante signor Paolo DI STANISLAO ai sensi dell'allegato B) paragrafo IV lettera A) ultima parte del C.U. del C.F. n. 6/A del 3 maggio 2007,

Le condotte sopra descritte integrano le violazioni contestate.

Invero, per quanto riguarda la condotta sub a), relativamente alla non veridicità della dichiarazione e comunque della effettiva situazione di non regolarità fiscale e contributiva, integra una falsa rappresentazione agli organi federali deputati al controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche di requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza, e quindi la falsificazione prevista e sanzionata dall'art. 7, comma 3 del previgente C.G.S., applicabile *ratione temporis* (art. 8, comma 4, C.G.S. vigente).

Per quanto riguarda la condotta sub b), l'omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 10, comma 3 seconda parte C.G.S. vigente, applicabile *ratione temporis* (già art. 8, comma 3, seconda parte C.G.S. previgente).

Inaccoglibili in quanto infondati si appalesano, poi, gli assunti difensivi.

È indubbio che le condotte contestate rientrano nell'alveo della norma indicata nell'atto di deferimento, ossia l'art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, dal momento che essa è diretta a sanzionare qualsiasi condotta elusiva dei requisiti richiesti per l'iscrizione al campionato, per cui il termine falsificazione deve intendersi in senso ampio, al di là dell'alterazione e/o contraffazione del singolo documento, ma con riguardo al contenuto e, quindi, all'obiettivo che con tale contenuto si intende perseguire.

Senonché è proprio attraverso una documentazione non rispondente al vero, per come accertato dalla CO.VI.SO.C. – i cui rilievi per questa Commissione configurano fonte di prova privilegiata – che la società ha potuto ottenere l'iscrizione al campionato di competenza.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del DI STANISLAO, quale Presidente e rappresentante legale della Società, alla quale segue quella diretta dalla Società stessa.

Sanzioni eque, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione per 6 (sei) mesi a Paolo DI STANISLAO e quella della penalizzazione di 8 punti nella classifica relativa al campionato in corso alla SS. LANCIANO s.r.l.

Il Presidente della C.D.N.
avv. Sergio Artico

“”

Publicato in Roma il 22 aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete